



# *Istituto Superiore di Sanità*

Decreto n. 117/2023

## *IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE*

**Vista** la legge 20.3.1975, n. 70;

**Vista** la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 29.10.1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli Enti Pubblici;

**Visto** il D.M. 2 marzo 2016 e sm.i., concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106;

**Visto** il D.P.R. 12.2.1991, n. 171;

**Visto** il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;

**Visto** il decreto presidenziale in data 3.10.2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 54 del CCNL, sottoscritto il 21 febbraio 2002, relativo al personale del Comparto delle istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione riguardante "Progressione di livello nei profili", per il personale dei livelli, ed in particolare il comma 2 in forza del quale: "*... le progressioni di livello nell'ambito del profilo avvengono tramite procedure selettive con le anzianità richieste dall' art. 13, comma 3, lett. b) del D.P.R. 171/ 1991*";

**Visto** l'art. 4 del richiamato CCNL sottoscritto il 13.05.2009 recante modifiche al testo dell'art. 8 del precedente CCNL sottoscritto il 7.04.2006 ed in particolare il comma 1, lett. a) il quale dispone che: "*Per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31.12.2009 le*

*anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del DPR n. 171/1991 sono ricondotte, rispettivamente, ad anni quattro e tre”;*

**Visto** l'art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto il 7.04.2006;

**Visto** altresì l'art. 8, comma 2 del medesimo CCNL sottoscritto il 7.04.2006 il quale, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 54, comma 6, terzo periodo del CCNL sottoscritto il 21.02.2002 prevede che: “I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni si applicano i criteri generali di cui al comma 5”;

**Considerato** l'art. 4, comma 3, del CCNL sottoscritto il 13.05.2009;

**Visto** l'art. 40 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e in particolare il comma 3-bis;

**Accertato** che possono essere avviate distinte procedure selettive relative alle progressioni in argomento per il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato avente al'1.1.2022 ed alla data di pubblicazione del bando i requisiti richiesti, per complessive **194** unità;

**Visto** il proprio decreto in data 28 dicembre 2022, n. 1137, concernente l'indizione delle procedure selettive in questione;

**Considerata** l'esigenza di assicurare la massima partecipazione dei candidati alle procedure selettive sopra citate;

## DECRETA

### Art. 1

1. La data ultima di invio delle domande di partecipazione alle procedure selettive per l'attribuzione delle progressioni di livello nei profili , ai sensi dell'art. 54 del CCNL 21.2.2002 e s.m.i., per complessive 194 unità di personale dell'Istituto Superiore di Sanità, è prorogata **fino al 14 marzo 2023**.
2. Restano fermi i requisiti previsti dall'art.2 del citato decreto 28 dicembre 2022.

3. Le domande già inviate a questa amministrazione sono considerate valide a tutti gli effetti.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto, e sul portale "selezioniOnline".

Roma, 24.2.2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE  
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE  
*(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)*

Responsabile del procedimento  
Dott. Stefano DI MATTEO  
Direttore dell'Ufficio reclutamento,  
borse di studio e formazione  
email: uff3rue@iss.it

